



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 novembre 2025
(OR. en)

13165/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0288 (NLE)**

LIMITE

PECHE 287

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

PUBLIC

PROTOCOLLO
DI ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK
(2025-2032)

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, segnatamente nel quadro delle relazioni tra l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea, e il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook,

LE PARTI del presente protocollo convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Fatto salvo l'articolo 12 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook ("accordo"), il presente protocollo si applica per un periodo di sei anni dalla data di applicazione provvisoria. È tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno, salvo denuncia notificata a norma dell'articolo 11 del presente protocollo, e non può essere prorogato oltre il 13 ottobre 2032.
2. Dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:
 - a) 4 tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
 - b) 40 giorni di pesca all'anno nelle zone di pesca delle Isole Cook.
3. Il paragrafo 2 si applica fatto salvo l'articolo 3 del presente protocollo. I pescherecci dell'Unione possono acquistare giorni supplementari in conformità del capo 2 dell'allegato.
4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, i pescherecci dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

ARTICOLO 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria annuale è fissata a 460 000 EUR. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 4 e 7.
2. La contropartita finanziaria annuale di cui al paragrafo 1 comprende due elementi dissociati:
 - a) un importo annuo di 165 000 EUR per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook; e
 - b) un importo annuo di 295 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima delle Isole Cook.
3. L'Unione paga gli importi di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno. Per ogni anno successivo, il pagamento è effettuato entro la data corrispondente all'applicazione provvisoria del medesimo.
4. Le autorità delle Isole Cook e dell'Unione monitorano l'andamento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato degli stock e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.

5. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.

6. Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione dell'entità competente per l'attuazione del sostegno settoriale della pesca competente. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla linea corrispondente della legge finanziaria nazionale. Le coordinate bancarie comprendono almeno: i) il nome dell'entità beneficiaria; ii) il nome del titolare del conto bancario; iii) l'indirizzo del titolare del conto bancario; iv) la denominazione della banca; v) il codice SWIFT; e vi) il numero IBAN.

ARTICOLO 3

Revisione intermedia delle possibilità di pesca

A metà del periodo di attuazione del presente protocollo, la commissione mista valuta e, se convenuto, riesamina: i) le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, laddove le misure di conservazione e di gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale indichino la necessità di tale revisione; e ii) la contropartita finanziaria annuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, e al paragrafo 31 dell'allegato.

ARTICOLO 4

Sostegno settoriale

1. L'obiettivo principale del sostegno settoriale è favorire la promozione e l'attuazione della pesca responsabile nelle acque di pesca delle Isole Cook, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in modo da aumentare il contributo del settore della pesca alla sicurezza alimentare, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico.
2. La componente di sostegno settoriale contribuirà a rispettare l'impegno assunto dalle Isole Cook nell'agenda nazionale per lo sviluppo sostenibile 2020+, in particolare l'obiettivo 11 "La nostra biodiversità e il nostro ambiente naturale".
3. Il sostegno settoriale rappresenta un importo aggiuntivo e complementare al bilancio operativo interno assegnato al ministero delle Risorse marine delle Isole Cook.
4. Le modalità di applicazione per il sostegno settoriale sono stabilite nell'appendice 3.

ARTICOLO 5

Cooperazione per una pesca responsabile

1. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, riconoscendo la sovranità e i diritti sovrani delle Isole Cook sulle proprie risorse alieutiche, le parti cooperano nel monitoraggio delle attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook.
2. Le parti cooperano altresì, se necessario, nello scambio delle informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, economico, ambientale e di conservazione che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di pesca delle Isole Cook ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (*Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC*), dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO*) dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA*) e di ogni altra organizzazione subregionale, regionale e internazionale pertinente.
4. Le parti possono inoltre promuovere la cooperazione in altri settori connessi alla gestione efficace e responsabile della pesca. Ciò comprende la cooperazione per la gestione della pesca, l'accesso al mercato e il sostegno al commercio, e una più ampia cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

ARTICOLO 6

Principi che disciplinano le condizioni di impiego

1. Le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization*, IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò riguarda: i) il rispetto della libertà di associazione; ii) l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva; iii) l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile; iv) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione; e v) un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.
2. Le parti s'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei pescatori, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia.
3. Le modalità di applicazione delle condizioni di lavoro sono stabilite nel capo 5 dell'allegato.

ARTICOLO 7

Revisione della commissione mista delle possibilità di pesca e disposizioni tecniche

1. La commissione mista può esaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 laddove le misure di conservazione e di gestione della WCPFC indichino che tale revisione contribuirà a garantire la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale.
2. Se la commissione mista decide di rivedere le possibilità di pesca, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente al numero di giorni di pesca che le Isole Cook mettono a disposizione dei pescherecci dell'Unione. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
3. Se necessario, la commissione mista può anche esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo, compresi l'allegato e le appendici.

ARTICOLO 8

Riservatezza e protezione dei dati

1. Le Isole Cook e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente secondo il diritto nazionale e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.
2. Le parti s'impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca siano resi pubblici.
3. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
4. I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 4. Ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati possono essere concordati con la commissione mista.
5. I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 4, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 9

Scambi elettronici di dati

1. Le Isole Cook e l'Unione cooperano affinché siano istituiti sistemi di monitoraggio e scambio elettronico di tutti i dati e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo relativamente alle attività dei pescherecci dell'Unione, come indicato nell'allegato.
2. La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente a quella cartacea.
3. Le Isole Cook e l'Unione si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi malfunzionamento di un sistema elettronico di scambio di dati utilizzato per l'attuazione dell'accordo. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi automaticamente con un'altra modalità di comunicazione.
4. Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità operativa, sono illustrate nell'allegato.

ARTICOLO 10

Sospensione

1. Il presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospeso su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.
2. Fatto salvo l'articolo 3 del presente protocollo, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente agli eventi menzionati all'articolo 13 dell'accordo o è stata raggiunta un'intesa in conformità all'accordo.

ARTICOLO 11

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

ARTICOLO 12

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente protocollo

1. A seguito della scadenza del presente protocollo o della sua denuncia conformemente all'articolo 14 dell'accordo, i proprietari dei pescherecci dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del presente protocollo o della legislazione delle Isole Cook avvenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente protocollo, nonché dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento di tale scadenza o denuncia.
2. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e alle norme di attuazione del sostegno settoriale.

ARTICOLO 13

Applicazione provvisoria

La firma del presente protocollo ad opera delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l'Unione, al Segretariato generale del Consiglio.

ARTICOLO 15

Testi facenti fede

1. Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. In caso di divergenza tra i testi del presente protocollo, fa fede la versione inglese ai fini dell'attuazione e dell'interpretazione.

MODALITÀ E CONDIZIONI PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
AUTORIZZATI A PESCARE NELLE ACQUE DI PESCA DELLE ISOLE COOK

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Definizioni

1. "Autorità competente":
 - a) per l'Unione europea (in seguito "Unione"): la Commissione Europea,
 - b) per le Isole Cook: il ministero delle Risorse marine.
2. "Autorizzazione di pesca": un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con particolari attrezzi da pesca all'interno di specifiche zone di pesca conformemente al presente allegato.
3. "Forza maggiore": la perdita o l'immobilizzazione prolungata di un peschereccio a seguito di un'avaria tecnica grave.

4. "Giorno di pesca": giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui un peschereccio dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come "giorni senza pesca".

Contatti

5. Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l'attuazione del medesimo.
6. La delegazione dell'Unione per il Pacifico riceve in copia tutti gli scambi di comunicazioni tra le autorità competenti correlati all'attuazione del presente allegato.
7. Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le Isole Cook comunicano all'Unione gli estremi dei conti bancari della Tesoreria di Stato delle Isole Cook su cui dovranno essere versati i canoni a carico dei pescherecci dell'Unione nel quadro del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico dei proprietari dei pescherecci.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Pescherecci dell'Unione ammissibili

8. Il proprietario, il comandante e il peschereccio dell'Unione sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook. Essi devono essere in regola con la normativa delle Isole Cook e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Cook nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare la normativa dell'Unione pertinente in materia di autorizzazioni di pesca, figurare nel registro dei pescherecci della WCPFC e nel registro dei pescherecci dell'Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud (*Pacific Islands Forum Fisheries Agency*, FFA) e non comparire in nessuno degli elenchi dei pescherecci che esercitano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) stilati da un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Agente del peschereccio

9. Tutti i pescherecci dell'Unione che fanno domanda per un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentati da un agente (società o persona fisica) residente nelle Isole Cook, debitamente notificato all'autorità competente delle Isole Cook.

Zone di pesca

10. Ai pescherecci dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Cook è consentito praticare attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook, ad eccezione delle zone protette o chiuse alla pesca.

11. Le Isole Cook comunicano all'Unione qualsiasi modifica delle coordinate delle acque di pesca delle Isole Cook e delle zone protette o chiuse alla pesca a norma dell'articolo 11 dell'accordo.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

12. L'autorizzazione di pesca è valida per un anno, definito come "periodo annuale di validità". La data di inizio di tale periodo è determinata dalla data dell'applicazione provvisoria del presente protocollo. Tutte le autorizzazioni di pesca successive scadono alla data corrispondente alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo.
13. Se, per circostanze impreviste, il rilascio di un'autorizzazione di pesca subisce un ritardo, la validità dell'autorizzazione di pesca cessa comunque alla data corrispondente alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo. Il numero totale di giorni di pesca per il periodo di validità annuale interessato è adeguato proporzionalmente al numero di giorni validi nell'ambito dell'autorizzazione di pesca. Le Isole Cook rimborsano la parte non utilizzata dell'anticipo versato dai proprietari dei pescherecci, calcolata *pro rata temporis*, a meno che questi ultimi non decidano di mantenere il numero di giorni di pesca per il periodo annuale di validità in questione.

Domanda di autorizzazione di pesca

14. Solo i pescherecci ammissibili dell'Unione possono ottenere un'autorizzazione di pesca nel quadro del presente protocollo.

15. L'Unione presenta all'autorità competente delle Isole Cook una domanda di autorizzazione di pesca per ogni peschereccio dell'Unione che intenda esercitare attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; tale domanda è presentata almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio delle attività. Le Isole Cook trasmettono all'Unione tutte le informazioni necessarie relative all'iter autorizzativo un mese prima dell'entrata in vigore del protocollo e, successivamente, ogni anno. Il nome dei titolari effettivi del peschereccio è indicato nella domanda di autorizzazione di pesca.
16. I proprietari dei pescherecci versano l'intero anticipo dovuto per l'intero periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca.
17. L'Unione presenta per via elettronica ogni domanda di autorizzazione di pesca all'autorità competente delle Isole Cook utilizzando il modulo fornito, o il sistema elettronico attuato, dal ministero delle Risorse marine allegando i documenti seguenti:
 - a) prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;
 - b) fotografie digitali a colori recenti (non oltre 12 mesi) con timbro a data e una risoluzione sufficiente, con vista laterale del peschereccio, ove siano visibili il nome e le marcature del peschereccio;
 - c) copia del certificato di sicurezza per le dotazioni del peschereccio;
 - d) copia del certificato di immatricolazione del peschereccio;
 - e) copia del certificato di controllo di igienizzazione del peschereccio;

- f) copia del certificato di iscrizione nel registro FFA;
 - g) piano di stivaggio.
18. I pagamenti da parte dei pescherecci dell'Unione includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
19. Se una domanda è incompleta o non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 17, le autorità delle Isole Cook comunicano all'autorità competente dell'Unione, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui al paragrafo 17.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

20. L'autorizzazione di pesca è rilasciata dalle Isole Cook entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa.
21. L'autorizzazione di pesca è trasmessa senza indugio per via elettronica dall'autorità competente delle Isole Cook al proprietario del peschereccio e all'autorità competente dell'Unione. Al proprietario del peschereccio è contestualmente trasmessa un'autorizzazione di pesca in forma cartacea da parte dell'autorità competente delle Isole Cook.
22. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente delle Isole Cook inserisce il peschereccio in un elenco di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook. Tale elenco è messo a disposizione di tutti gli organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza pertinenti delle Isole Cook e all'autorità competente dell'UE.

23. La versione elettronica dell'autorizzazione di pesca sarà sostituita da una versione cartacea appena possibile.
24. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per un peschereccio determinato e non è trasferibile.
25. L'autorizzazione di pesca (in formato elettronico o cartaceo se disponibile) deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.

Trasferimento di giorni di pesca

26. I giorni di pesca acquistati possono essere trasferiti tra gli operatori di pescherecci dell'Unione. In tali casi gli operatori informano le autorità competenti delle Isole Cook e dell'Unione con almeno 72 ore di anticipo e comunicano loro, tra l'altro, il numero di giorni di pesca da ripartire tra i pescherecci interessati. Le Isole Cook devono dare conferma di aver ricevuto la notifica del trasferimento. Il trasferimento diventa operativo solo dopo tale conferma.

Forza maggiore

27. Se viene provata la forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di un peschereccio può essere sospesa e trasferita, per il periodo di validità residuo, a un altro peschereccio ammissibile avente caratteristiche simili per il quale può essere rilasciata una nuova autorizzazione di pesca.
28. Un'autorizzazione di pesca è rilasciata al nuovo peschereccio ammissibile conformemente ai paragrafi da 14 a 25, senza obbligo di versare un nuovo anticipo.

Canone per l'autorizzazione di pesca

29. L'autorizzazione di pesca è rilasciata solo dopo che il peschereccio dell'Unione in questione ha versato un pagamento annuo di 90 000 EUR. Ciò conferisce al peschereccio il diritto di pescare per 10 giorni di pesca.
30. Il proprietario del peschereccio può acquistare, se disponibili, giorni di pesca supplementari rispetto a quelli acquistati a norma del paragrafo 29. Il prezzo che il proprietario del peschereccio deve pagare per i giorni supplementari ammonta a 14 850 EUR al giorno.
31. I canoni dovuti a norma dei paragrafi 29 e 30 sono valutati e, se convenuto, riveduti dalla commissione mista a metà del periodo di attuazione del presente protocollo.
32. Se nell'ultimo anno di applicazione del protocollo, l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque di pesca delle Isole Cook è inferiore a un anno, i canoni dovuti a norma del paragrafo 29 sono adeguati *pro rata temporis*. Non si procede ad alcun adeguamento dei canoni da versare se i proprietari dei pescherecci comunicano all'autorità competente delle Isole Cook di voler mantenere i diritti di pesca a norma del paragrafo 29.

CAPO III

MONITORAGGIO DELLA PESCA

Gestione dello sforzo

33. Le Isole Cook notificano alle autorità dell'Unione il raggiungimento dell'85 % dello sforzo totale in giorni di pesca. Al ricevimento di tale notifica le autorità dell'Unione informano immediatamente gli Stati membri.
34. L'utilizzo annuale dei giorni di pesca da parte dei pescherecci dell'Unione è riesaminato dalla commissione mista nel corso della sua riunione annuale.

Giorni senza pesca

35. I proprietari dei pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentare le domande per giorni senza pesca utilizzando il modulo di cui all'appendice 1. Il termine per la presentazione di una domanda per giorni senza pesca è fissato a sette giorni di calendario dalla data in cui si è verificato il giorno in cui non si è esercitata attività di pesca; in caso contrario, l'autorità competente delle Isole Cook non procede al trattamento. Il termine entro il quale l'autorità competente delle Isole Cook devono trattare la domanda per giorni senza pesca è di sette giorni di calendario dalla data in cui il proprietario del peschereccio dell'Unione ha presentato tale domanda.
36. Se l'autorità competente delle Isole Cook respinge la domanda per giorni senza pesca del proprietario di un peschereccio dell'Unione e quest'ultimo non concorda con tale decisione, il proprietario del peschereccio può chiedere al proprio Stato membro di bandiera e all'autorità competente dell'Unione di consultarsi con le istituzioni competenti al fine di dirimere la controversia.

Comunicazioni elettroniche

37. I pescherecci dell'Unione presentano all'autorità competente delle Isole Cook rapporti specifici sulle proprie attività fino a quando entrambe le parti non avranno attuato sistemi elettronici di trasmissione dei dati.
38. Quando i sistemi elettronici di comunicazione sono stati attuati e si verificano malfunzionamenti tecnici, i pescherecci dell'Unione possono continuare a esercitare l'attività di pesca solo se sono attuate immediatamente procedure di comunicazione manuale. Tali procedure di comunicazione manuale sono descritte nei paragrafi da 40 a 53 e nelle appendici 1 e 2.
39. Le Isole Cook possono rivedere i moduli, le norme, le specifiche e le procedure concernenti i dati contenuti nel presente protocollo per conformarsi alle prescrizioni nazionali e internazionali. Se sono previste modifiche, l'autorità competente delle Isole Cook consulta e informa l'autorità competente dell'Unione in merito alle revisioni previste diverse da quelle adottate dalla WCPFC.

Giornale di pesca

40. I pescherecci dell'Unione compilano i giornali di pesca regionali della Comunità del Pacifico/FFA per i pescherecci con reti a circuizione disponibili sul sito web della Comunità del Pacifico per ogni giorno durante una bordata di pesca, anche in assenza di catture o in transito. Il modulo deve essere compilato in modo leggibile e firmato dal comandante del peschereccio o dal suo rappresentante. Il giornale di pesca è utilizzato fino all'introduzione di modalità di comunicazione elettronica compatibili.
41. La dicitura "zone di pesca delle Isole Cook" deve essere inserita nel giornale di pesca regionali della Comunità del Pacifico /FFA per i periodi nel corso dei quali il peschereccio si trova nelle zone di pesca delle Isole Cook.

42. Mentre si trovano nelle zone di pesca delle Isole Cook, i pescherecci dell'Unione presentano ogni sette giorni una sintesi della dichiarazione delle catture utilizzando il modello n. 1 (CAT) di cui all'appendice 2.
43. Copia del giornale di pesca deve essere inviata per posta elettronica all'autorità competente delle Isole Cook entro 14 giorni dall'uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook.
44. Il giornale di pesca originale è inviato entro 7 giorni lavorativi dal primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca delle Isole Cook.
45. Copia del giornale di pesca deve essere inviata contemporaneamente agli istituti scientifici competenti dell'Unione.

Rapporti di entrata e di uscita

46. I rapporti di entrata e di uscita sono inviati per posta elettronica dai pescherecci dell'Unione all'autorità competente delle Isole Cook almeno 24 ore prima dell'entrata o uscita prevista dalle zone di pesca delle Isole Cook, utilizzando i modelli n. 2 (ZENT) e n. 3 (ZEXT) di cui all'appendice 2.

Sbarco

47. Il porto designato delle Isole Cook per le attività di sbarco è il porto di Avatiu. L'autorità competente delle Isole Cook può autorizzare attività di sbarco in altri porti nelle Isole Cook. L'autorità competente dell'Unione ne è informata.
48. I pescherecci dell'Unione che intendono sbarcare le catture nel porto o nei porti designati delle Isole Cook comunicano all'autorità competente delle Isole Cook le informazioni seguenti, con almeno 72 ore di anticipo:
 - a) il porto di sbarco;

- b) il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) del peschereccio;
 - c) la data e l'ora dello sbarco;
 - d) il quantitativo da sbarcare in kg, ripartito per specie (arrotondato ai 100 kg più vicini);
 - e) lo stato di trasformazione dei prodotti.
49. I pescherecci dell'Unione completano il modulo di sbarco e lo trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook entro 48 ore dal completamento dello sbarco, in ogni caso, prima che il peschereccio lasci il porto.

Trasbordo

50. I pescherecci dell'Unione che intendono trasbordare le catture effettuano tale operazione unicamente nei porti designati delle Isole Cook o in una zona stabilita dall'autorità competente delle Isole Cook. Il trasbordo in mare è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle Isole Cook.
51. I pescherecci dell'Unione trasmettono all'autorità competente delle Isole Cook le seguenti informazioni almeno 72 ore prima di qualsiasi attività di trasbordo:
- a) il porto o la zona in cui sarà effettuato il trasbordo;
 - b) il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;
 - c) il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;

- d) la data e l'ora del trasbordo;
 - e) il quantitativo da trasbordare in kg, ripartito per specie (arrotondato ai 100 kg più vicini);
 - f) lo stato di trasformazione dei prodotti.
52. I pescherecci dell'Unione trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di trasbordo entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che il peschereccio cedente lasci il porto.

Sistema di controllo via satellite

53. Fatta salva la competenza dello Stato di bandiera e gli obblighi dei pescherecci dell'Unione verso il centro di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera, ogni peschereccio dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (*vessel monitoring system*, VMS) della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca delle Isole Cook.

Osservatori

54. Nel periodo in cui operano nelle zone di pesca delle Isole Cook, i pescherecci dell'Unione formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e alla legislazione delle Isole Cook in materia.
55. I pescherecci dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della commissione interamericana per i tonnidati tropicali (*Inter-American Tropical Tuna Commission*, IATTC) autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.

CAPO IV

CONTROLLO

56. I pescherecci dell'Unione rispettano le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale delle Isole Cook in relazione alle attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.
57. Procedure di controllo
- a) I comandanti dei pescherecci dell'Unione collaborano con qualsiasi funzionario delle Isole Cook, autorizzato e debitamente identificato, incaricato di salire a bordo, ispezionare e controllare le attività di pesca.
 - b) Fatto salvo il diritto delle Isole Cook, l'accesso a bordo e l'ispezione dovrebbero avvenire in modo tale che la piattaforma di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto funzionari autorizzati delle Isole Cook.
 - c) Le Isole Cook mettono a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno: i) i nomi delle navi pattuglia utilizzate; ii) i dettagli sulle navi pattuglia; e iii) fotografie delle navi pattuglia utilizzate.
 - d) Su richiesta dell'Unione o di un organismo da questa designato, le Isole Cook possono autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività dei pescherecci dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante i controlli effettuati a terra.

- e) Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante che può firmarlo e apporvi osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio prima che l'ispettore lasci il peschereccio.
- f) La presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
58. I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo consentono ai funzionari autorizzati delle Isole Cook di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.
59. In caso di violazione delle disposizioni del presente allegato in materia di controllo della pesca, sistema di controllo dei pescherecci e controllo dei pescherecci, l'autorità competente delle Isole Cook si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca del peschereccio contravventore fino all'espletamento delle procedure pertinenti e all'applicazione di sanzioni. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione ne sono immediatamente informati e ricevono un rapporto sull'evento e sulle eventuali sanzioni applicate al peschereccio dell'Unione.

Esecuzione

60. Sanzioni

- a) La mancata ottemperanza a una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente protocollo, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti o del diritto nazionale delle Isole Cook è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale delle Isole Cook.

- b) Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione sono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.
- c) Se una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per un peschereccio appartenente a un altro proprietario.

61. Fermo e sequestro di pescherecci dell'Unione

- a) Le Isole Cook informano immediatamente l'autorità competente dell'Unione e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo.
- b) Le Isole Cook trasmettono all'autorità competente dell'Unione e allo Stato membro di bandiera, ove possibile entro 48 ore, una copia del rapporto di ispezione in cui si precisano le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro.

62. Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

- a) Nel rispetto dei termini e dei procedimenti giudiziari previsti dal diritto delle Isole Cook relativi al fermo e/o sequestro, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 61, lettere a) e b), è organizzata una riunione di consultazione tra le autorità competenti dell'Unione e delle Isole Cook. Può essere prevista la partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

- b) Nel corso di tale riunione consultiva le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. Il proprietario del peschereccio o il suo agente è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

63. Risoluzione del fermo e/o del sequestro

- a) È compiuto ogni ragionevole sforzo per pervenire rapidamente a una conciliazione.
- b) In caso di risoluzione l'importo da pagare è determinato facendo riferimento alla legislazione nazionale delle Isole Cook. Se non è possibile giungere a una risoluzione, viene avviato un procedimento giudiziario.
- c) Il fermo del peschereccio dell'Unione è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione o non appena concluso il procedimento giudiziario.

64. L'autorità competente dell'Unione è tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

65. Al fine di rafforzare il monitoraggio delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza di qualsiasi altro peschereccio nelle acque di pesca delle Isole Cook.

66. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero configurarsi come attività di pesca INN raccoglie il maggior numero possibile di informazioni su tale peschereccio e sulla sua attività al momento dell'avvistamento. I rapporti di osservazione devono essere inviati senza indugio all'autorità competente delle Isole Cook con copia al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera.
67. L'autorità competente delle Isole Cook presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a pescherecci dell'Unione dediti ad attività che potrebbero configurarsi come attività di pesca INN nelle acque di pesca delle Isole Cook.

CAPO V

PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI INGAGGIO DEI PESCATORI A BORDO DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE

68. Ai fini del presente capo, per "proprietario del peschereccio" s'intende il proprietario del peschereccio, o qualsiasi altra persona giuridica o fisica, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, alla quale il proprietario abbia affidato la responsabilità della gestione del peschereccio e che, assumendosi tale responsabilità, si sia impegnata contestualmente ad assolvere i compiti e gli obblighi in capo al proprietario del peschereccio a norma del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche assolvano, a suo nome, alcuni di questi compiti o responsabilità.

69. I pescatori da imbarcare a bordo dei pescherecci dell'Unione soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato membro di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico e il certificato di formazione di base.
70. I pescatori da imbarcare conformemente al punto 69 sono in grado di comprendere la lingua di lavoro utilizzata a bordo del peschereccio, di impartire ordini e istruzioni e di riferire in tale lingua.
71. Il comandante redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario 5 della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'IMO.
72. Il proprietario del peschereccio o, per suo conto, il comandante del peschereccio rifiuta l'imbarco a bordo del peschereccio di un pescatore che non soddisfi i requisiti di cui al punto 69.
73. Le condizioni di lavoro dei pescatori sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159¹, anche per quanto riguarda le ore di lavoro e di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.
74. Per ogni pescatore ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto. Tale contratto di lavoro deve essere conforme alla legislazione dello Stato membro di bandiera che recepisce l'allegato I della direttiva (UE) 2017/159.

¹ Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU _UE L 25, del 31.1.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/159/oj>).

75. I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dal proprietario del peschereccio.
76. Ai pescatori dovrebbe essere corrisposta una retribuzione mensile o regolare garantita, preferibilmente mediante bonifico bancario, indipendentemente dalle catture e/o dalle vendite effettive di pesce. Lo stipendio è stabilito di comune accordo tra il proprietario del peschereccio o il suo agente e i pescatori e/o i loro sindacati o rappresentanti. Qualora non siano stati conclusi contratti collettivi, le condizioni salariali concesse ai pescatori non possono essere inferiori a quelle applicate agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in nessun caso, a quelle stabilite dalla sottocommissione per i salari dei pescatori della commissione paritaria marittima dell'OIL, il cui scopo è istituire una rete di sicurezza internazionale volta a tutelare e contribuire a garantire la dignità del lavoro dei pescatori, in assenza di tali norme per questi ultimi.
77. I pescatori non sostengono i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I pescatori devono disporre della possibilità di inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.
78. Il pescatore riceve una busta paga per ogni pagamento della sua retribuzione e, se lo richiede, una prova del pagamento dello stipendio che gli spetta.

Giorni di pesca e dei giorni senza pesca

Calcolo dei giorni di pesca e dei giorni senza pesca

Il calcolo, il monitoraggio e la gestione dei giorni di pesca e dei giorni senza pesca sono gestiti dalle Isole Cook attraverso il sistema integrato di gestione delle informazioni sulla pesca delle parti dell'accordo di Nauru o qualsiasi altro sistema di gestione delle informazioni stabilito dalle Isole Cook, conformemente alla presente appendice.

1. Per "giorno di pesca" si intende un giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui un peschereccio dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come "giorni senza pesca".
2. Calcolo di un giorno di pesca:
 - a) se un peschereccio con reti a circuizione effettua comunicazioni da una qualunque posizione nelle acque di pesca delle Isole Cook in un qualsiasi giorno di pesca, quest'ultimo è conteggiato in funzione del tempo effettivamente trascorso in tali acque di pesca;
 - b) se un peschereccio con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per l'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:
 - i) tale giorno civile intero è conteggiato come giorno di pesca se, durante tale giorno, è effettuata una qualsiasi attività di pesca;

- ii) tale giorno civile intero non è conteggiato come giorno di pesca se il peschereccio soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6;
 - c) se un peschereccio con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per una frazione inferiore all'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:
 - i) tale frazione di giorno civile è conteggiata come frazione di un giorno di pesca se durante tale frazione è effettuata una qualsiasi attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook;
 - ii) tale frazione di giorno civile non è conteggiata come giorno di pesca se il peschereccio soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6;
 - d) non si applica alcuna detrazione di giorni di pesca per i periodi trascorsi da un peschereccio con reti a circuizione in un porto delle Isole Cook.
3. Per "giorno senza pesca" si intende, per i pescherecci titolari di un'autorizzazione, qualsiasi giorno o frazione di giorno di presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook in cui il peschereccio non esercita attività di pesca per uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 5.
4. Il peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione deve presentare domanda per i giorni senza pesca all'autorità competente delle Isole Cook. Ciascuna domanda per giorni senza pesca comprende:
- a) il nome del peschereccio;
 - b) segnale radio internazionale di chiamata;

- c) la data, l'ora e la sua posizione (latitudine/longitudine) al momento dell'entrata nelle acque di pesca delle Isole Cook;
- d) la data, l'ora e la sua posizione (latitudine/longitudine) al momento dell'uscita dalle acque di pesca delle Isole Cook;
- e) la data, l'ora e la sua posizione (latitudine/longitudine) al momento dell'arresto delle attività di pesca;
- f) la data, l'ora e la sua posizione (latitudine/longitudine) al momento della ripresa delle attività di pesca;
- g) il motivo specifico dei giorni senza pesca come indicato al paragrafo 5.

5. Motivi specifici del mancato esercizio dell'attività di pesca

- a) Transito¹. Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se precedentemente ad esso è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica del transito del peschereccio in cui siano stati precisati la destinazione del transito, il punto di entrata e il punto di uscita.

¹ Tutti gli attrezzi da pesca del peschereccio devono essere stivati in modo da non essere prontamente disponibili per la pesca; in particolare, il buttafuori deve essere abbassato il più possibile in modo che il peschereccio non possa essere usato per la pesca, ma che la lampara sia accessibile per l'uso in situazioni di emergenza; l'elicottero, se presente, e le scialuppe devono essere saldamente fissati. Il peschereccio mantiene una rotta rettilinea e una velocità costante. In caso di una qualunque attività di pesca o di mancato rispetto dei requisiti di cui sopra tutti i giorni di transito sono considerati giorni di pesca.

- b) **Transito con il totale delle catture.** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se, precedentemente ad esso, è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica di arresto delle attività di pesca. Se le attività di pesca sono cessate, tutti gli attrezzi da pesca devono essere stivati e il peschereccio procede mantenendo una rotta rettilinea a velocità costante fino al porto di destinazione. La notifica di arresto dell'attività di pesca comprende: i) il nome del peschereccio; ii) il segnale radio internazionale di chiamata; iii) la posizione attuale (latitudine/longitudine) del peschereccio; iv) il nome del porto di destinazione.
- c) **Maltempo.** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se il peschereccio non è in grado di effettuare una cala o un'altra attività di pesca nell'arco delle 24 ore. Il comandante del peschereccio deve indicare il tipo di maltempo: i) vento forte (forza...); ii) mare mosso; e iii) motivazioni connesse alle correnti.
- d) **Cala e recupero di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD).** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.
- e) **Rifornimento di carburante.** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.
- f) **Riparazione di reti.** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se il peschereccio si limita a riparare le reti senza esercitare alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore.
- g) **Cala (di prova) delle reti a fini di pulizia.** Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore e se la rete è calata in linea retta e senza cavo di chiusura attaccato, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

- h) Guasto. Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se il peschereccio presenta un guasto, se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, e il guasto impedisce al peschereccio di pescare.
- i) Emergenza. Un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, circostanza soggetta a verifica sulla base del rapporto dell'osservatore, e se l'emergenza comporta: i) la salute e la sicurezza dell'equipaggio; e ii) la sicurezza del peschereccio.
- j) Ricerca e salvataggio. Un giorno è considerato giorno senza pesca, circostanza soggetta a verifica sulla base del rapporto dell'osservatore e dell'autorità competente delle Isole Cook. Se le operazioni di ricerca e salvataggio comportano il rientro in porto del peschereccio, il comandante deve informarne preventivamente l'autorità competente delle Isole Cook specificando: i) la posizione del peschereccio; e ii) il porto di destinazione.

I pescherecci che ritornano verso il porto provvedono affinché: i) tutti gli attrezzi da pesca siano stivati; ii) il peschereccio proceda direttamente dalla sua posizione al porto di destinazione; e iii) il peschereccio mantenga una rotta rettilinea e una velocità costante.

In caso di attività di pesca durante il rientro in porto del peschereccio, o di mancato rispetto degli obblighi specificati nelle lettere da a) a j), tutti i giorni del viaggio di ritorno saranno considerati giorni di pesca.

6. Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente delle Isole Cook utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck.

Modelli per le dichiarazioni

1. Sintesi della dichiarazione delle catture (CAT)

Contenuto	Trasmissione
Destinazione del messaggio	
Codice dell'azione	CAT
Nome del peschereccio	
Segnale radio internazionale di chiamata	
Data e ora (UTC) del rapporto	GG/MM/AAAA - HH:MM
Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:	
Albacora (YFT)	(Mt)
Tonno obeso (BET)	(Mt)
Tonnetto striato (SKJ)	(Mt)
Altro (specificare)	(Mt)
Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto	

2. Dichiarazione di entrata (ZENT)

Contenuto	Trasmissione
Destinazione del messaggio	
Codice dell'azione	ZENT
Nome del peschereccio	
Segnale radio internazionale di chiamata	
Posizione di entrata	LT/LG
Data e ora (UTC) di entrata	GG/MM/AAAA - HH:MM
Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:	
Albacora (YFT)	(Mt)
Tonno obeso (BET)	(Mt)
Tonnetto striato (SKJ)	(Mt)
Altro (specificare)	(Mt)

3. Dichiarazione di uscita (ZEXT)

Contenuto	Trasmissione
Destinazione del messaggio	
Codice dell'azione	ZEXT
Nome del peschereccio	
Segnale radio internazionale di chiamata	
Posizione al momento dell'uscita	LT/LG
Data e ora (UTC) di uscita	GG/MM/AAAA - HH:MM
Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:	
Albacora (YFT)	(Mt)
Tonno obeso (BET)	(Mt)
Tonnetto striato (SKJ)	(Mt)
Altro (specificare)	(Mt)

4. Tutte le dichiarazioni devono essere trasmesse all'autorità competente delle Isole Cook utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck.

Modalità di applicazione dei fondi di sostegno settoriale

Trasparenza e tracciabilità dei fondi di sostegno settoriale

1. Le Isole Cook individuano nel bilancio annuale adottato l'importo della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale trasferito dall'Unione alle Isole Cook nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. Nel fare ciò le Isole Cook rispettano la legislazione nazionale in materia di disciplina e gestione finanziaria.

Programmazione e attuazione dei fondi di sostegno settoriale

2. Le Isole Cook elaborano una proposta di programma settoriale pluriennale per l'utilizzo dei fondi di sostegno settoriale per la durata dell'applicazione del presente protocollo. Le Isole Cook elaborano inoltre una proposta dettagliata di programma settoriale annuale per l'utilizzo dei fondi di sostegno settoriale per il primo anno di applicazione del presente protocollo.
3. I programmi settoriali si concentrano su una serie di azioni in linea con le priorità nazionali. Tengono conto della capacità delle Isole Cook di gestire, attuare e riferire in merito all'utilizzo dei fondi di sostegno settoriale.
4. I programmi settoriali individuano: i) gli obiettivi strategici; ii) le azioni da finanziare; iii) gli indicatori; iv) gli obiettivi annuali; v) i fondi assegnati a ciascuna azione; e vi) le fonti di verifica.

5. La commissione mista discute, modifica, se del caso, e adotta le proposte per il programma settoriale pluriennale e per il primo programma settoriale annuale nel corso della sua prima riunione successiva all'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo. Tale prima riunione ha luogo entro 120 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.
6. A partire dal secondo anno e per ciascun anno successivo, le Isole Cook presentano all'Unione un programma settoriale annuale almeno 30 giorni prima della riunione della commissione mista.
7. Le Isole Cook sono responsabili dell'attuazione dei programmi settoriali annuali e pluriennali adottati.

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei fondi di sostegno settoriale

8. Le Isole Cook monitorano attentamente l'attuazione del programma settoriale.
9. Il responsabile della pesca delle Isole Cook per l'Unione si reca regolarmente nelle Isole Cook per valutare, insieme alle autorità nazionali competenti, i progressi compiuti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Nel corso di tali visite il responsabile della pesca dell'Unione ha accesso tempestivo a tutti i documenti che ritenga necessari per verificare i progressi compiuti. L'accesso ai documenti non comprende informazioni riservate o che riguardino interessi nazionali.
10. Le Isole Cook redigono relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Le Isole Cook presentano all'Unione tali relazioni almeno 30 giorni prima della riunione della commissione mista.

11. Le relazioni annuali sui progressi compiuti descrivono le azioni attuate e i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi annuali per ciascuno degli indicatori selezionati. Descrivono inoltre le difficoltà incontrate e le misure correttive adottate e i risultati di tali misure correttive. Le fonti di verifica elencate nel programma settoriale pluriennale sono condivise con la commissione mista, ove possibile e pertinente.
12. Le relazioni annuali sui progressi compiuti contengono il livello di esecuzione finanziaria dei fondi di sostegno settoriale. A tale riguardo, sono messe a disposizione le informazioni sull'esecuzione del bilancio relative all'uso dei fondi di sostegno settoriale dell'Unione.
13. Le relazioni annuali sui progressi compiuti forniscono tutte le informazioni di cui necessita la commissione mista per prendere decisioni informate in merito all'erogazione delle successive rate annuali dei fondi di sostegno settoriale.
14. Le Isole Cook presentano inoltre alla commissione mista, entro 90 giorni dalla scadenza del presente protocollo, una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo, oltre alla relazione annuale finale sui progressi compiuti.
15. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza o la sospensione del protocollo. Esse effettuano tale controllo conformemente alle disposizioni del protocollo.
16. Ove necessario, la commissione mista può accettare che le Isole Cook effettuino una valutazione esterna indipendente, finanziata dai fondi di sostegno settoriale, per valutare i risultati del programma settoriale pluriennale nell'ambito del mandato approvato dalla commissione mista.

Criteri e procedure per l'erogazione, la sospensione e il recupero dei fondi di sostegno settoriale

17. L'Unione versa i fondi di sostegno settoriale alle Isole Cook in rate annuali.
18. I fondi di sostegno settoriale per il primo anno di applicazione del presente protocollo sono versati integralmente entro 45 giorni dalla data di adozione del programma settoriale pluriennale da parte della commissione mista.
19. I fondi di sostegno settoriale per il secondo anno di applicazione del presente protocollo e per quelli successivi sono versati solo se sono soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito:
 - Sono stati completati tutti gli audit finanziari esterni indipendenti approvati dalla commissione mista e finanziati dai fondi di sostegno settoriale.
 - Le ultime informazioni disponibili sull'esecuzione del bilancio indicano un'esecuzione finanziaria e un impegno pari almeno al 75 % dei finanziamenti ricevuti finora.
 - Le azioni di sostegno settoriale sono attuate conformemente al programma settoriale pluriennale. Gli indicatori concordati fungono da parametro di riferimento per determinare se un'azione è stata attuata o è in fase di attuazione.
 - La commissione mista ha approvato il prossimo programma annuale di sostegno settoriale, conformemente al programma settoriale pluriennale, tenendo conto anche della possibilità di raddoppiare l'importo di ciascuna rata annuale rispetto all'importo annuo del sostegno settoriale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo.

20. L'ultima rata dei fondi di sostegno settoriale è versata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 19. Gli importi non erogati o impegnati dalle Isole Cook prima della scadenza del protocollo sono incamerati.
21. L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione dei fondi del sostegno settoriale se dalla valutazione annuale della commissione mista emerge che i risultati ottenuti divergono notevolmente dal programma settoriale o se i fondi del sostegno settoriale non sono attuati secondo quanto stabilito dalla commissione mista.
22. Il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende, previa consultazione tra le parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione pluriennale convenuta. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata dopo la scadenza del presente protocollo.
23. I fondi di sostegno settoriale sono erogati conformemente ai sistemi di gestione delle finanze pubbliche delle Isole Cook. La gestione delle risorse trasferite è di competenza esclusiva delle Isole Cook.
24. Le Isole Cook possono agevolare il cofinanziamento delle azioni previste dal programma settoriale pluriennale. Le Isole Cook riferiscono in merito a eventuali cofinanziamenti nelle relazioni annuali sui progressi compiuti.

25. La Commissione europea può avviare una procedura di recupero dei fondi di sostegno settoriale versati alle Isole Cook se le attività di sostegno settoriale non sono attuate o non sono attuate conformemente al presente protocollo e se la commissione mista non ha raggiunto un accordo. La procedura di recupero è riportata alle lettere da a) a d) seguenti:
- a) L'autorità competente dell'Unione notifica ufficialmente all'autorità competente delle Isole Cook l'intenzione di recuperare un determinato importo e ne illustra i motivi. Le Isole Cook possono presentare commenti, osservazioni e/o richieste di chiarimenti sul recupero proposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
 - b) A seguito di eventuali comunicazioni da parte delle Isole Cook, le parti avviano negoziati in buona fede al fine di risolvere eventuali controversie o disaccordi riguardanti il recupero proposto e di concordare eventuali azioni correttive o scadenze prorogate.
 - c) Se decide di avviare la procedura di recupero, l'Unione notifica ufficialmente la decisione e i relativi motivi alle Isole Cook. Emette inoltre una nota di addebito ufficiale, con pagamento a 30 giorni. Se le Isole Cook non effettuano il pagamento entro il termine stabilito, l'Unione recupera l'importo dovuto mediante compensazione con qualsiasi importo dovuto alle Isole Cook dall'Unione.
 - d) Solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, o in caso di errore, l'Unione può modificare l'importo o il termine di pagamento o rinunciare al recupero, a condizione che tali modifiche siano conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. Eventuali modifiche a norma della presente disposizione sono documentate e comunicate alle Isole Cook, unitamente alla motivazione di tali modifiche.

Revisione del programma di sostegno settoriale

26. Una volta che la commissione mista ha approvato il programma settoriale pluriennale, le eventuali proposte di modifica dello stesso possono essere prese in considerazione solo se debitamente giustificate. Le modifiche sostanziali che sopprimono, modificano o aggiungono obiettivi strategici richiedono l'approvazione della commissione mista. Le proposte di tali modifiche sostanziali sono presentate per iscritto alla commissione mista almeno 30 giorni prima della riunione della commissione mista stessa.
27. Se le modifiche proposte implicano l'eliminazione o l'integrazione di un'azione nell'ambito degli obiettivi strategici stabiliti o comportano il trasferimento di fondi da un'azione a un'altra superiore al 10 % dei fondi iniziali assegnati a tale azione, le Isole Cook si consultano con l'Unione per iscritto. L'Unione risponde alla domanda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. A seguito di consultazioni sulla base della richiesta, le parti decidono in merito alla necessità di convocare una riunione straordinaria della commissione mista. Se le parti decidono che non occorre convocare una riunione straordinaria della commissione mista, la modifica concordata è registrata formalmente nel verbale della riunione ordinaria successiva.

Visibilità del programma di sostegno settoriale

28. Salvo diverso accordo, le Isole Cook provvedono affinché ogni azione attuata nell'ambito del programma di sostegno settoriale sia soggetta alle opportune misure di comunicazione e visibilità. Le Isole Cook definiscono tali misure di concerto con l'Unione.
29. Nell'ambito del programma settoriale pluriennale è stanziato un bilancio specifico per le misure di comunicazione e visibilità.

30. Le modalità per rendere visibili le azioni nell'ambito del programma di sostegno settoriale dell'Unione comprendono:

- avvisi pubblici dei progetti e delle attività da intraprendere;
- servizi televisivi e radiofonici e comunicati stampa sul completamento dei progetti e delle attività;
- la diffusione pubblica delle relazioni e degli studi completati;
- l'uso di elementi per la visibilità dell'Unione;
- la partecipazione del personale della delegazione dell'Unione per il Pacifico a cerimonie di apertura, conferenze e altri eventi;
- visite congiunte di rappresentanti delle Isole Cook e dell'Unione connesse all'attuazione di progetti e attività sul campo.

Trattamento dei dati personali

Definizioni

1. Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;
 - b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;
 - c) "autorità trasferente": l'autorità pubblica che invia i dati personali;
 - d) "autorità destinataria": l'autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;
 - e) "violazione dei dati": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;

- f) "ulteriore trasferimento": il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo ("terzo");
- g) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione della presente appendice al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione

- 2. Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio che presta servizio a bordo dei pescherecci operanti nel quadro del presente protocollo.
- 3. Nell'ambito dell'attuazione del presente protocollo, in particolare per il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:
 - a) i dati di identificazione e le coordinate del peschereccio;
 - b) i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di un peschereccio o relative a un peschereccio, la sua posizione e i suoi spostamenti, e la sua attività di pesca o connessa alla pesca;
 - c) i dati relativi ai proprietari del peschereccio, o al loro rappresentante, quali il nome, la nazionalità, il recapito professionale e il conto bancario professionale;
 - d) i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la nazionalità e il recapito professionale;

- e) i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;
- f) i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

Autorità responsabili

4. Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera, per l'Unione, e il ministero delle Risorse marine delle Isole Cook.

Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

5. I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del presente protocollo. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche indicate nel presente protocollo.
6. I dati personali ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al paragrafo 5 e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.
7. Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza ritardo l'autorità trasferente dell'uso dei dati personali comunicati.

Esattezza dei dati

8. Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, pertinenti e, se del caso, regolarmente aggiornati sulla base di quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza indugio l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

Limitazione della conservazione

9. I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati scambiati. Sono conservati per un periodo massimo conformemente alla legislazione nazionale.

Sicurezza e riservatezza

10. I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati personali e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza indugio tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.
11. Le parti s'impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al presente protocollo.

Rettifica o cancellazione

12. Le autorità trasferenti adottano tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.
13. Le autorità trasferenti notificano alle autorità destinarie qualsiasi rettifica o cancellazione.

Trasparenza

14. L'Unione provvede affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente protocollo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

Ulteriore trasferimento

15. L'autorità destinataria trasferisce i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo a terzi solo se il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse e se sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati.

Diritti degli interessati

16. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali conformemente alla normativa pertinente di ciascuna parte.

Controllo

17. Per l'Unione, il controllo della conformità del trattamento dei dati personali è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione europea, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati dell'UE, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera.
18. Per le Isole Cook l'autorità competente è il ministero delle Risorse marine.
19. Le autorità di cui ai paragrafi 17 e 18 trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami riguardanti il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente protocollo.
20. Gli interessati possono presentare ricorso in caso di mancato rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 e alla presente appendice nella misura consentita dalla normativa pertinente di ciascuna parte.

Scambio di informazioni

21. Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e della loro risoluzione.

Riesame

22. Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive normative che incidono sul trattamento dei dati personali.

